CAMERA DEI DEPUTATI

N. 274

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CETRULLO

Presentata il 24 luglio 1963

Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'applicazione della legge 25 maggio 1962, n. 544, sulla nuova classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura ha portato alla conseguenza che su 91 Camere di commercio ben 74 sono state ascritte alla prima classe e solo 17 alla seconda.

Già tale risultato, che configura una piramide rovescia, deve richiamare la vostra attenzione e farvi soffermare sui fini che il legislatore si è prefisso nell'emanare la norma, nel ridurre cioè a due le quattro classi in cui le Camere di commercio erano precedentemente suddivise.

Unico motivo sostanziale non può essere stato che quello concernente la carriera del personale, la preoccupazione cioè di porre il personale delle Camere di commercio nelle condizioni di raggiungere il massimo della carriera consentito in relazione alla importanza della Camera in cui opera.

Ma il fine prefissosi dal legislatore è stato raggiunto solo in minima parte, mentre il risultato della classificazione ha destato sorpresa ovunque, e amarezza e perplessità in quelle Camere come Asti, Belluno, Pescara e Viterbo che si sono viste senza un motivo logico, poste in secondo piano rispetto, ad esempio, alle consorelle di Ascoli Piceno, Macerata, ecc.

E poiché sotto il profilo economico ufficialmente tracciato dall'I. S. T. A. T. e da altri Enti qualificati e rispetto all'attività delle Camere suddette, non può ritenersi che i compiti svolti dalle Camere di Asti, Belluno, Pescara e Viterbo siano di minore importanza rispetto a quelle delle altre consorelle ascritte alla prima classe, può senz'altro affermarsi che la classificazione a cui la legge n. 544 ha portato non è affatto significativa.

Del resto lo stesso disegno di legge Rubinacci del 1955 all'articolo 11 prevedendo per ogni Camera di commercio un ufficio per il commercio, uno per l'industria e uno per l'agricoltura, poneva le basi per un ordinamento dei servizi uniforme per tutti gli Enti

E lo stesso Ministero competente, in sede esecutiva, ha previsto per tutte le Camere la istituzione dei suddetti servizi, senza i quali le Camere non potrebbero esplicare la benché minima attività.

Invero il lavoro che si svolge nelle Camere di commercio può distinguersi in due categorie: l'una che potrebbe definirsi lavoro burocratico, cioè attività di base derivata da applicazione di leggi, esecuzione di circolari, ecc.; l'altra attinente alle iniziative.

Orbene, senza voler sminuire minimamente il valore di questo secondo lavoro, che dovrebbe invece caratterizzare il lavoro delle

Camere di commercio, resta sempre il fatto che il lavoro burocratico va considerato intrinsecamente uguale per ogni Camera.

Un altro aspetto che conferisce una fisionomia pressoché paradossale alla situazione venuta a crearsi in seguito all'applicazione della legge 25 maggio 1962, n. 544, è quella di aver voluto accomunare Camere di commercio di rilevante, notoria importanza, come Milano, Roma, Napoli, ecc. con altre già classificate di quarta classe.

Onorevoli colleghi, la legge 25 maggio 1962 n. 544 non è riuscita gradita ed accettabile né dalle poche Camere di commercio assegnate alla seconda classe, che ben a ragione si ritengono offese nel loro prestigio, né dal personale dipendente dalle medesime per il quale si è determinato uno stato di sperequazione di trattamento nei confronti dei colleghi che esplicano la loro attività nell'ambito delle Camere di commercio ora classificate alla prima classe.

In conclusione, sia per quanto riguarda il prestigio ed il diritto di tutti gli Enti camerali di venire ufficialmente considerati sullo stesso piano, che per quanto riguarda le aspirazioni dei dipendenti i quali aspirano ad essere posti in condizioni di raggiungere le stesse mete, senza alcuna preclusione derivante dall'appartenenza a Camere di commercio di classe differente, io vi prego, onorevoli colleghi, di volervi compiacere di dare la vostra approvazione alla presente proposta di legge, la quale, mentre soddisfa le aspettative degli Enti e del personale dipendente, non comporta aggravi finanziari, dato l'esiguo numero delle Camere di commercio assegnate alla seconda classe.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È abolita la classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'industria e per il commercio è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, a modificare il regolamento-tipo vigente, mediante l'unificazione delle tabelle del personale camerale sulla base di quelle in vigore per le Camere già ascritte alla prima classe.

ART. 2.

La legge 25 maggio 1962, n. 544, è abrogata.